



A.O.U. FEDERICO II Napoli



Prot. nr. 0012965 del 17/09/2012

Prot \_\_\_\_\_

Napoli \_\_\_\_\_

Posizione: Servizio Farmacia Centralizzata

Ai Direttori dei DAS  
Ai Direttori delle AA.FF.  
Pc Al Direttore Sanitario  
Al Direttore Medico di Presidio

Oggetto: Gestione farmaci stupefacenti

Al fine di supportare le SS.LL. nella gestione dei farmaci stupefacenti inclusi nella tabella II A, B, C della Farmacopea Ufficiale Italiana, si ricorda che essi sono disciplinati DPR 309/90 e soggetti alla movimentazione sul registro di carico e scarico approvato dal DM 3 agosto 2001.

La gestione dei suddetti farmaci va effettuata seguendo i sottoelencati punti:

- I farmaci stupefacenti devono essere conservati in armadio/contenitori chiusi a chiave separati da veleni, e da ogni altro prodotto farmaceutico.
- Le chiavi devono essere detenute dal coordinatore infermieristico o, in sua assenza, da suo delegato.
- La quantità di farmaco presente in reparto deve corrispondere in ogni momento alla giacenza teorica presente sul registro di carico-scarico. Eventuali furti, ammanchi vanno segnalati all'autorità di pubblica sicurezza, alla dirigenza medica di presidio, al Servizio di Farmacia entro 24 ore dalla verifica del fatto.
- Il registro di carico e scarico, consegnato dal Servizio di Farmacia, deve essere vidimato in ogni sua pagina dal Direttore Sanitario, o da un suo delegato, (Art 60 comma 7 DPR 309/90 e ss.mm) che provvederà alla sua distribuzione.
- La compilazione del registro deve essere effettuata senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica (DPR 3 agosto 2001) e come meglio esplicitato nelle norme e prescrizioni d'uso riportate nel primo foglio del registro stesso.
- Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica che ne è responsabile della corretta tenuta e della conservazione dello stesso per due anni dalla data dell'ultima registrazione (DPR 3 agosto 2001).

- Il direttore dell'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali (DPR 3 agosto 2001). Può delegare ad un altro medico la responsabilità operativa, ma ciò non lo esonera dalla responsabilità penale. La delega deve essere notificata in Direzione Sanitaria.

Si rappresenta inoltre:

- (Art.67 del DPR 309/90)

*“In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanità”*

- (Art.68 del DPR 309/90 e ss.mm.)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con una ammenda da euro 1.549 a euro 25.822”*


**1-bis.** *“Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500.”*

(Comma aggiunto dalla lettera r del comma 1 dell'art. 10, L. 15 marzo 2010, n. 38.)

Distinti saluti

Il Direttore di Farmacia

Antonietta Vozza



IL Direttore Generale  
Giovanni PERSICO